

TRIBUNALE DI LANCIANO
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sigg.ri **GERMANO Rosario c.f. GRMRSR79L05B963S** e **CATALLI Katia c.f. CTLKTA81R43Z112S** entrambi residenti in Lanciano (CH), alla Via Ignazio Silone 15\A, e assistiti dall’Avv. Francesco Cacciola CCCFNC87L23F839W con studio in Salerno, al Corso Garibaldi n. 124/2, e-mail: sovraindebitamentodb@gmail.com, PEC: studiolegalecacciola@pec.it.

PREMESSO CHE

- I ricorrenti versano in stato di sovradebitamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) del Dlgs. n. 14/2019 (di seguito anche detto “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” o “CCI”) in quanto vige in danno degli stessi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle che regolano le procedure da sovradebitamento di cui al Titolo IV, Capo II, e Titolo V, capo IX del CCI;
- non si sono serviti nei 5 anni precedenti di uno strumento di composizione della crisi da sovradebitamento secondo il vigente Codice della Crisi e/o l’abrogata L. 3/12 (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione integrale del patrimonio);
- non hanno subito per cause ad egli imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell’accordo ovvero di revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- gli assistiti di chi scrive con apposita istanza chiedeva all’OCC Ordine degli avvocati di Lanciano, la nomina di un Gestore della crisi che veniva individuato nella persona della Avv. Bianca Maria Bucco;

CONSIDERATO CHE

- I ricorrenti sono in possesso di tutti i requisiti disciplinati dall’art. 2 comma 1 lettere c) ed e) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, così come attestato dalla professionista nominata, Avv. Bianca Maria Bucco;
- rinviando, per i dettagli, alla relazione del gestore, anche relativamente alle cause del sovradebitamento, si evidenzia che:

- L'indebitamento della coppia, come precisato in tabella, ha avuto origine nel 2017, con la nascita del figlio, Ciro Germano (nato il 2.8.2017), perché oltre all'aumento delle spese che l'arrivo di un figlio comporta, il piccolo ha avuto problemi di intolleranze al latte artificiale che comportava difficoltà nella crescita. La coppia dopo numerosi tentativi, con le indicazioni del pediatra, ha individuato una tipologia di latte artificiale adatta al bambino ("Umana antirigurgito") il cui costo era di circa € 43,00 per 800 grammi (con un consumo giornaliero di circa € 43,00 e mensile di circa € 1.000,00 poiché un neonato nei primi tre mesi di vita assume in media da 600 a 800 gr al giorno). I ricorrenti hanno precisato di aver contratto i primi prestiti anche per comperare quello che occorreva per il bambino (cameretta, passeggino, corredino, ecc.). Nel 2018 la coppia sottoscrisse con la società Edmondo costruzioni un contratto per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione del nucleo familiare con la formula del rent to buy versando una caparra di € 10.000,00. Il contratto prevedeva una locazione della durata di due anni con l'impegno dei locatari ad acquistare l'immobile e stipulare l'atto notarile di compravendita entro il 30.11.2020. In attesa di perfezionare la compravendita, gli istanti hanno pagato un affitto di € 561,00 mensili (da imputare per il 50% ad acconto sul prezzo di acquisto) per l'appartamento sito in Lanciano, alla via Spataro 4 A. Nella convinzione che l'immobile sarebbe diventato a breve di loro proprietà i sig.ri Catalli e Germano hanno apportato all'immobile alcune migliorie, quali ad es. zanzariere e l'acquisto di alcuni mobili su misura. All'avvicinarsi della scadenza per la stipula dell'atto di compravendita i ricorrenti facevano richiesta di mutuo garantito con erogazione del 100%. La Banca, però, nel 2020 non concesse il mutuo al 100% assistito dalla garanzia Consap poiché, a seguito di intervenute modifiche legislative introdotte dalla l. n. 126.20, i ricorrenti non avevano più i requisiti di legge per ottenere le agevolazioni e, di conseguenza, non hanno potuto acquistare l'immobile con la conseguente perdita della caparra versata. Questa situazione ha causato difficoltà economiche anche in considerazione che, oltre all'esborso iniziale per la caparra coperto con i risparmi, hanno dovuto lasciare l'appartamento ed affrontare le spese per un trasloco. Nel 2020, inoltre, è scoppiata la pandemia e i ricorrenti sono stati costretti a periodi di cassa integrazione con una notevole flessione dello stipendio. Le spese correnti per la gestione del nucleo familiare erano sempre le stesse e quindi sono cominciate le difficoltà a rispettare le scadenze e a rimborsare le rate dei prestiti. Nel 2021, alla luce della loro posizione debitoria nel tentativo di risolvere le difficoltà economiche i ricorrenti si sono rivolti

ad una società operante nel settore del sovra indebitamento individuata on line. La società per l'esame della loro posizione ha richiesto il pagamento di oltre € 4.000,00 corrisposti a rate mediante bonifici e rilascio di effetti <all. 26>. I debitori hanno riferito che detta società si è limitata a formulare ai creditori alcune proposte di saldo e stralcio. A fronte delle continue richieste economiche della società senza ottenere benefici concreti, i ricorrenti hanno preso atto di non aver correttamente valutato la situazione.

- Il nucleo familiare del debitore è così composto:

GERMANO Rosario	Caserta	05/07/1979	GRMRSR79L05B963 S
CATALLI Katia	Francoforte sul Meno (Germania)	03/10/1981	CTLKTA81R43Z112 S
GERMANO Ciro	Lanciano	02/08/2017	GRMCRI17M02E435 X

- Per quanto attiene i beni immobili/mobili registrati e crediti del ricorrente:

La sig.ra Catalli svolge attività di lavoro dipendente dal 29/12/2022 presso la STELLANTIS EUROPE Spa <c.f. 07973780013> con sede legale in Torino, con la qualifica di operaia ed è inquadrata a tempo pieno nella sede di Atessa (CH) con un reddito mensile di circa € 1.750,00 (considerata la tredicesima mensilità). Precedentemente, dal 01/09/2009 prestava già attività di lavoro dipendente presso la SEVEL spa, società appartenente allo stesso gruppo dell'attuale datrice di lavoro.

Negli ultimi mesi il reddito è soggetto a delle flessioni poiché i dipendenti, a turno, vengono posti in cassa integrazione a causa di problemi legati alla produzione (la situazione che sta interessando lo stabilimento della Stellantis Europe può considerarsi un fatto notorio poiché riportato anche dalla stampa locale). Attualmente sulla retribuzione mensile grava una cessione del quinto pari ad € 318,00 a favore della Compass ed un pignoramento del quinto sempre a favore di Compass, pertanto, la retribuzione al netto della cessione è pari a circa € 1.000,00 mensili. La ricorrente ha sempre svolto attività di lavoro dipendente. La sede di lavoro è lo stabilimento di Atessa (CH) che dista circa 20 km dal Comune di residenza. Il sig. Germano svolge attività di lavoro dipendente ed è assunto presso la la STELLANTIS EUROPE Spa <c.f. 07973780013> con sede legale in Torino da agosto

2015, con contratto a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di operaio nella sede di Atessa (CH) con una retribuzione mensile pari ad euro 1.750,00 circa (considerata la tredicesima mensilità). Sulla retribuzione attualmente gravano pignoramenti (un pignoramento presso terzi in favore di Compass), deleghe e cessioni (a favore di Fides) per un importo complessivo di circa € 700,00 e, pertanto, la busta paga al netto delle cessioni oggi ammonta ad € 1.000,00 circa.

Anche precedentemente il ricorrente svolgeva attività di lavoro dipendente. La sede di lavoro, anche per lui, è lo stabilimento di Atessa.

Negli ultimi mesi il reddito è soggetto a delle flessioni poiché per i dipendenti, a turno, viene disposta la cassa integrazione a causa di problemi legati alla produzione (la situazione che sta interessando lo stabilimento della Stellantis Europe può considerarsi un fatto notorio poiché riportato anche dalla stampa locale).

Secondo la scala di equivalenza per integrazione del reddito pari a 2,04 (per nucleo di due adulti e un figlio minorenne) moltiplicato per l'assegno minimo riferito al 2024 di € 1.000,00 (considerato che la modifica dell'art. 545 cpc ha innalzato l'assegno minimo impignorabile da € 702 ad € 1.000) la somma di € 2.040,00 rappresenta la soglia minima al di sotto della quale si ritiene che la famiglia non abbia un tenore di vita dignitoso.

Si precisa che i ricorrenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'assistito di chi scrive, non potendo più da soli far fronte all'esposizione debitoria venutasi a creare, hanno deciso di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avanzando richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e mettendo a disposizione dei creditori un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente. Il piano di ristrutturazione del sig. GERMANO pertanto il versamento di n. 48 rate da € 400,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologazione proposta, che saranno versate su un conto corrente della procedura con cadenza mensile. Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare, successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100%. Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura 19,95% e comuni nella misura complessiva del 39,2% circa. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate applicando la percentuale di soddisfazione sul debito residuo (considerando che sono in corso pignoramenti e cessioni che comportano la riduzione del debito le percentuali di soddisfazione saranno maggiori).

Il piano di ristrutturazione della sig.ra CATALLI prevede, pertanto, il versamento di n. 48 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologazione proposta, che saranno versate su un conto corrente della procedura con cadenza mensile.

Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare, successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100%.

Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura del 19,27% e comuni nella misura complessiva del 39,2% circa. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate applicando la percentuale di soddisfazione sul debito residuo (considerando che sono in corso pignoramenti e cessioni che comportano la riduzione del debito le percentuali di soddisfazione saranno maggiori).

I pagamenti verranno effettuati dai Ricorrenti su un c/c apposito dedicato alla procedura, inoltre, i signori Catalli e Germano pagheranno l'imposta di registro per la sentenza di omologa e le spese annuali per la PEC della procedura.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

I signori Rosario Germano e Catalli Katia, *ut supra rappresentato*, difeso e rappresentato, coadiuvato dall'Avv. Francesco Cacciola,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del D. Lgs. n. 14/2019, Voglia accogliere il piano di ristrutturazione dei debiti secondo le modalità proposte nella narrativa dell'atto e meglio dettagliate nella relazione del gestore, contestualmente disponendo, nelle more dell'omologazione del piano, il divieto per i creditori di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente che ne potrebbero pregiudicare la fattibilità.

IN VIA ISTRUTTORIA SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Relazione O.C.C., attestante la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata da tutta la documentazione attestante detta fattibilità.

F.to Avv. Francesco Cacciola